REGOLAMENTO (CEE) N. 1951/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, dato il volume delle importazioni, il prezzo praticato nei paesi terzi non può considerarsi rappresentativo; che l'aiuto alla produzione dev'essere calcolato con riferimento ad un prezzo basato sul prezzo del mercato comunitario;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo [4]; che, in conseguenza dell'applicazione di tali disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri, esclusa la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 118, paragrafo 6 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata ad un quantitativo di 80 000 t, peso netto, di prodotto finito; che, per garantire un'equa assegnazione della materia prima a ciascuna delle regioni comunitarie di produzione, è necessario disporre che le pesche coltivate in una regione specifica possano beneficiare dell'aiuto alla produzione soltanto se vengono trasformate in detta regione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutto,

sono quelli stabiliti in allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.
[3] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[4] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in	
	Spagna	altri Stati membri
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta	26,684	28,781

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in	
	Spagna (1)	altri Stati membri (2)
Pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta	9,481	11,354

(1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso.